



COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO

Provincia di Benevento

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 - Data 31-05-2022

OGGETTO: Costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile in attuazione dell'articolo 42 bis del D.L. n. 162/2019 convertito in legge n. 8/2020. Approvazione Regolamento e Statuto.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **17:00** e prosiegua, in San Giorgio del Sannio, presso la Sala Consiliare di via G. Mazzini.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Proceduto all'appello nominale risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

Angelo CIAMPI	Sindaco	Presente
Maurizio BOCCHINO	Consigliere	Presente
Giovanna ANNESE	Consigliere	Presente
Giovanna PETRILLO	Consigliere	Presente
Angelina SERINO	Consigliere	Presente
Sigismondo FRAGASSI	Consigliere	Presente
Gianluca MELILLO	Consigliere	Presente
Diego MERCURIO	Consigliere	Presente
Fabio SACCHETTA	Consigliere	Presente
Vincenzo BONIELLO	Consigliere	Assente
Giuseppe RICCI	Consigliere	Presente
Alessia ACCETTOLA	Consigliere	Presente
Giancarlo BRUNO	Consigliere	Presente

Totale Presenti = 12

Totale Assenti= 1

Risultato legale del numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Consigliere Sigismondo FRAGASSI,

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Myriam Feleppa**

Relazione il consigliere **Diego Mercurio** il quale evidenzia che con l'approvazione dello schema di statuto e di Regolamento discusso in commissione consiliare più di una volta, si vuole costituire, su iniziativa promotrice del Comune di San Giorgio del Sannio la "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SAN GIORGIO DEL SANNIO" di seguito detta "Associazione non riconosciuta che si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- La tutela dell'ambiente;
- Il risparmio energetico;
- La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- La produzione di energia sul territorio;
- L'autosufficienza energetica;
- Contrasto alla povertà energetica.

L'Associazione ha lo scopo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari o di lucro.

I punti che ritiene più importanti e che sono stati discussi in commissione sono quelli che riguardano il potere ed il valore di voto dei singoli soci. Infatti l'articolo 8 prevede che nel caso in cui un soggetto abbia pluralità di punti di connessione sottesi alla medesima cabina e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua partecipazione sarà sempre per una unica quota e ha diritto per un solo voto, e questo al fine di evitare che il Comune possa avere un potere troppo pesante rispetto ai singoli soci.

L'altro aspetto che riguarda il regolamento interno dove vengono riproposti gli stessi obiettivi e doveri dei soci e viene indicato il dovere di ogni singolo socio di mettere a disposizione il tetto dell'immobile ed eventuali pertinenze consentendo alla comunità di ottenere vantaggi di cui all'art.4 mediante lo sviluppo di produzione FER e la condivisione dei benefici economici ove la somma dei benefici economici mensili deve coprire i costi della comunità energetica mentre la rimanente parte viene suddivisa fra i membri della comunità come segue:

1) il 30% viene diviso egualmente fra tutti i partecipanti. 2) il restante 70% viene assegnato in misura proporzionale all'autoconsumo condiviso di ciascun associato su base mensile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'evoluzione della tecnologia apre la strada a modelli innovativi di gestione dell'energia. In parallelo si assiste anche all'evoluzione del quadro normativo europeo, che punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;
- al centro di tale evoluzione sono presenti le "Comunità Energetiche", il cui obiettivo è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità - sia economici sia di qualità della vita - e di erogare servizi sul territorio;
- in tale contesto, il ruolo del Comune è centrale, come soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini, grazie alla vicinanza fra elettori ed eletti;
- nel novembre 2016, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato "Clean Energy for all Europeans Package" (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'UE con l'accordo di Parigi. La proposta ha portato all'adozione di otto atti legislativi, avvenuta tra il 2018 e la prima metà del 2019, con i quali

l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica. Particolare rilevanza assumono le Direttive 2018/2001 (che introduce le "Comunità di Energia Rinnovabile") e 944/2019 (che definisce le "Comunità Energetiche dei Cittadini"), che sono in fase di recepimento da parte degli Stati membri;

Atteso che con l'Art. 42bis del D.L. 162/2019 "Milleproroghe", convertito dalla L. n.8/2020 pubblicata su GU n. 51 del 29 febbraio 2020, il Governo italiano ha deciso di recepire in anticipo la Direttiva 2018/2001, consentendo (sia pur a specifiche condizioni) ai consumatori di energia elettrica di associarsi per realizzare "Comunità di Energia Rinnovabile" (CER). Il MISE ha emanato specifici incentivi per supportare la creazione di CER, che sono compatibili con il cosiddetto "Superbonus" del 110%;

Considerato che grazie agli incentivi già oggi disponibili per il settore privato nel campo dell'energia, è possibile creare progetti locali replicabili e a valore aggiunto, favorendone l'aggregazione e creando iniziative che superino le soglie dimensionali di interesse per "grandi" investitori;

Considerato che:

- l'art. 42 bis del Decreto Milleproroghe prevede un ruolo attivo per i Comuni (che possono partecipare come soci alle CER, nonché una serie di incentivi ventennali per l'energia autoconsumata;
- oltre a quanto già stabilito per norma, è intenzione dell'Ente concedere i diritti di superficie sul proprio patrimonio ritenuto funzionale allo scopo associativo, nonché utilizzare gli impianti di produzione energetica di proprietà comunale ai fini della costituzione della C.E.R.;

Ritenuto di costituire, sul proprio territorio, una Comunità Energetica Rinnovabile che, aggregando utenze private e pubbliche, favorisca la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata per beneficiare degli ulteriori incentivi che saranno legati al recepimento da parte dello Stato italiano della Direttiva 944/2019, che avverrà nel corso del 2021;

Preso Atto che con l'amministrazione comunale ha avviato l'attuazione di un programma di interventi attinenti allo strumento giuridico della comunità energetica rinnovabile previsto dall'articolo 42 bis della legge n.8/2020 - di conversione del c.d. decreto n.162/2019 "Milleproroghe" per l'accesso al regime incentivante dedicato alla realizzazione di nuovi impianti a fonte rinnovabile in regime di autoconsumo energetico e che con Deliberazione di Giunta comunale n. 163 del 27 ottobre 2021 ha promosso una fase conoscitiva pubblica;

Ritenuto che:

- l'ente comunale è legittimato (commi 3b e 8d del succitato articolo di legge) a mettere in atto le disposizioni per attuare aggregazioni di "comunità energetica rinnovabile" aperta alla partecipazione di terzi finalizzate a massimizzare la produzione il consumo locale delle risorse generate da fonti rinnovabili con evidenti ricadute economiche, ambientali, tecniche sociali, non ultima la lotta alla povertà energetica;
- è possibile avviare, alla luce della regolamentazione attuativa già emanata dall'Authority di settore ARERA con la deliberazione numero 318/2020 e dal MISE con il decreto 16/09/2020, le implementazioni del succitato strumento giuridico

Preso Atto che:

- con Determinazione del Servizio tecnico Urbanistico n. 726 del 15 novembre 2021, riprendendo gli indirizzi dettati dalla D.G.C. n. 163 del 27 ottobre 2021, al fine di svolgere tutte le azioni preliminari necessarie per la implementazione delle c.d. "comunità energetiche rinnovabili" è stato approvato lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse al fine di individuare un soggetto FACILITATORE in grado supportare l'Ente alla creazione della suddetta C.E.R.;

- con Determinazione del Servizio Tecnico Urbanistico n. 1 del 18 gennaio 2022 al termine della valutazione comparativa delle istanze pervenute, è stato individuato e nominato quale la figura di facilitatore territoriale della comunità energetica rinnovabile per il Comune di San Giorgio del Sannio, la società Friendly Power srl, con sede in San Giorgio del Sannio (BN) alla Via De Gasperi n.44, p.iva 01473410627, legale rappresentante dott. Michele Raffa;

Considerato che:

- con il decreto legge 30 dicembre 2019 n.162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica c.d. Milleproroghe e come convertito con legge 28 Febbraio 2020 n.8 ha definito, all'articolo 42 bis, le modalità e condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità di energia rinnovabile, avviando, di fatto, la sperimentazione di un quadro di regole volte a consentire ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per “condividere” l'energia elettrica localmente prodotta da noi impianti alimentati da fonte rinnovabile di piccola taglia;
- con la deliberazione 318/2020/R/eel l'ARERA ha disciplinato le modalità regolazione economica relative all'energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini da parte di un gruppo di auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure nell'ambito di comunità energie rinnovabili;
- il 22 dicembre 2020 il GSE ha emanato le regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

Preso Atto che il soggetto FACILITATORE della C.E.R. di San Giorgio del Sannio ha prodotto a termine dello studio di fattibilità lo statuto costitutivo il regolamento interno della costituente comunità, trasmessi con nota protocollo n. 6798 del 28 aprile 2022;

Rilevato necessario approvare gli schemi predisposti all'uso inerenti lo statuto ed il regolamento della costituenda Comunità Energetica di San Giorgio del Sannio, precisando che la costituzione della comunità partecipata dal comune che verrà a formarsi sarà oggetto di ulteriore specifico provvedimento di approvazione di competenza del consiglio comunale;

Udita la relazione del consigliere Diego Mercurio ;

Dato atto che la proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione preposta ;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano

DELIBERA

Di Approvare i modelli di statuto e di regolamento interno, allegati parte integrante, per la costituzione della comunità energetica rinnovabile prevista dall'articolo 42 bis della legge n.8/2020 per l'accesso al regime incentivante dedicato realizzazione di nuovi impianti a fonte rinnovabile l'incremento dell' autoconsumo energetico;

Di Dare Atto che la costituzione della comunità, verrà sottoposta specifico provvedimento di approvazione di competenza del consiglio comunale;

Di autorizzare il Sindaco per la firma degli atti consequenziali;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio tecnico urbanistico, di concerto con il Facilitatore all'uopo nominato, di provvedere alla ricognizione finalizzata a individuare gli interventi candidabili al regime incentivante nonché di adottare i conseguenti provvedimenti gestionali per la costituzione della comunità secondo la disciplina di legge e dell'Autorità di settore vigente;

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo n.267/2000.

PARERI

Esprime parere “Favorevole” in ordine alla Regolarita' Contabile – art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Vittorio Marino

Esprime parere “Favorevole” in ordine alla Regolarita' Tecnica – art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio interessato

F.to Arch. Raffaele Pianura

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to (Sigismondo FRAGASSI)

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Myriam Feleppa)

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che la presente Deliberazione

(X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1 del D.Lgs..267).

Dalla Residenza Comunale, li 28-06-2022

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Myriam Feleppa)

Il sottoscritto, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione

(X) è immediatamente eseguibile – art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

() è divenuta esecutiva il giorno _____;

() perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 del D-lgs. 18.08.2000, n267;

(X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs 18.08.2000, n.267, per quindici giorni consecutivi dal 28-06-2022 al 13-07-2022.

San Giorgio del Sannio li 01-06-2022

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Myriam Feleppa)

Copia conforme all'originale.

San Giorgio del Sannio, li _____

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Myriam Feleppa)